

Dai dottori commercialisti e Unioncamere il manuale aggiornato per la redazione

# Bilanci, limiti ai doppi depositi

*Xbrl e Pdf insieme solo se ci sono differenze sostanziali*

## La dichiarazione di conformità (sostanziale)

**XBRL CONFORME**

**XBRL NON CONFORME**



Il/la sottoscritto/a ....., ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società



Si dichiara che lo stato patrimoniale, il conto economico e/o la nota integrativa sono re-dati in modalità non conforme alla tassonomia italiana Xbrl in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all'art. 2423 c.c.

### DI MASCIA TRAINI

Il doppio deposito, ossia l'uso dell'Xbrl assieme al Pdf/A, va limitato alle ipotesi di differenze sostanziali fra quanto codificato in formato elaborabile e quanto approvato dai soci. È questo il messaggio chiave contenuto nel manuale operativo, redatto dal sistema camerale insieme al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, pubblicato sul sito di Unioncamere (<http://www.unioncamere.gov.it/>).

Le società di capitali sono infatti obbligate a depositare il bilancio d'esercizio integralmente in Xbrl, ossia seguendo la struttura della nuova tassonomia 2015-12-14. Questa mette a disposizione, tanto per il rendiconto ordinario quanto per la forma abbreviata, un ampio insieme di campi testuali e tabelle in grado

di soddisfare, visto anche il parere favorevole dell'Organismo italiano di contabilità e considerate pure le possibilità di personalizzazione previste, l'esigenza del normale bilancio d'esercizio. Ciò ancor più in conseguenza delle migliorie introdotte, ossia le nuove tabelle su rendiconto finanziario, leasing e fiscalità differita. La guida operativa ricorda, in tal senso, come nel 2015 meno del 6% dei redattori abbia giudicato il (vecchio) vocabolario incapace di rappresentare, conformemente alle previsioni inderogabili dell'art. 2423 c.c., la concreta situazione aziendale.

In merito al bilancio consolidato redatto secondo le previsioni di cui al dlgs 127/1991, si ricorda come anche quest'anno l'utilizzo di Xbrl riguardi solo i prospetti di stato patrimoniale e conto economico: non è an-

cora disponibile, infatti, una tassonomia capace di rendere la nota integrativa dei conti di gruppo. Viene ammesso, peraltro, anche l'uso - per le pratiche con codice di deposito 713 (bilancio consolidato) - della vecchia tassonomia 2011-01-04. Ricordiamo comunque la promessa di Xbrl Italia di risolvere, per la campagna bilanci 2017, il limite in parola consentendo, anche per i conti di gruppo, l'integrale codifica in formato elaborabile.

La guida operativa affronta quindi le formalità in merito alla dichiarazione di conformità. Laddove si ritenga, il caso normale, che l'istanza Xbrl contenente il bilancio d'esercizio rappresenti correttamente quanto approvato in assemblea sarà necessario riportare, nello specifico campo della tassonomia 2015-12-14, una

specificata attestazione solo se il file non risulta sottoscritto da un amministratore o liquidatore. La dichiarazione di non conformità, con il conseguente ed eccezionale contemporaneo utilizzo dell'Xbrl e del Pdf/a (per l'intero rendiconto o, più frequentemente, per la sola nota integrativa), viene invece sempre consigliata anche qualora i file siano sottoscritti da un componente dell'organo amministrativo o liquidatorio.

Il documento ribadisce anche l'obbligo d'impiego del formato elaborabile per i bilanci della cosiddetta fase intermedia di liquidazione, ossia quelli redatti ai sensi dell'art. 2490 c.c. Tale interpretazione, controversa in dottrina (in senso contrario, ad esempio, la circolare Assonime n. 12 del 20 aprile 2015), viene fondata

sull'espresso richiamo, da parte della norma civilistica, delle disposizioni di cui agli artt. 2423 c.c. e ss. in quanto compatibili con lo stato della liquidazione. Il documento Unioncamere/Cndcec ha anche l'obiettivo di uniformare la prassi del mondo camerale in tema di deposito del bilancio d'esercizio, così da semplificare il lavoro di aziende e, soprattutto, professionisti. Gli operatori devono infatti confrontarsi, a volte, con comportamenti e richieste differenti, su fattispecie analoghe o simili, da parte delle singole camere di commercio (magari distanti fra loro pochi chilometri).

—© Riproduzione riservata—